



Comune di Siculiana
Libero consorzio Comunale di Agrigento

ORDINANZA n. 26 del 3 maggio 2020

Oggetto: Gestione emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19. Disposizioni ad integrazione dei provvedimenti ministeriali e regionali per la limitazione degli spostamenti e dei fenomeni di affollamento e di assembramento nella fase 2

IL SINDACO

PREMESSO CHE in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da "Coronavirus-19" (o "Covid-19") a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO il D.P.C.M. del 26.04.2020 recante disposizioni vigenti fino al 17.05.2020 per il contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19;

VISTA l'Ordinanza Contingibile e Urgente del Presidente della regione Siciliana n. 18 del 30.04.2020 che recepisce, in Sicilia, con ulteriori integrazioni, le norme del su citato D.P.C.M. del 26.04.2020;

PRESO ATTO che l'obiettivo principale del "distanziamento sociale", che prevede diversi tipi di interventi soprattutto in una situazione come quella attuale in cui non ci sono interventi farmacologici attuabili, come ribadito dall'Istituto Superiore di Sanità, è quello di ridurre la diffusione del virus;

CONSTATATA la situazione emergenziale venutasi a creare, correlata alla diffusione del contagio da Coronavirus sull'intero territorio nazionale;

APPURATO CHE i provvedimenti emanati sono tutti orientati a limitare, nella misura più ampia possibile, lo spostamento delle persone con l'eccezione delle sole situazioni collegate alle attività lavorative, alla situazioni di necessità o di salute e di evitare situazioni di affollamento o assembramento che possano favorire la diffusione del contagio;

RITENUTO CHE, a tutela della salute pubblica, sia necessario impartire delle disposizioni integrative per evitare, o comunque limitare il più possibile, ogni spostamento delle persone fisiche nel Comune di Siculiana, salvo i casi di necessità contemplati dalle vigenti norme, al fine anche di ridurre il rischio di assembramenti di persone che potrebbero risultare incontrollati ed evitare il diffondersi del Covid19 nel territorio comunale;

REPUTATO OPPORTUNO adottare misure per contrastare la diffusione del Coronavirus-19, limitando ulteriormente le potenziali situazioni di spostamento, affollamento e di assembramento;

VALUTATO di disporre, nei confronti di tutte le attività che possono restare aperte ai sensi del D.P.C.M. del 26.04.2020, delle misure di disciplina degli orari delle attività commerciali, artigianali, professionali, etc., esistenti in questo Comune, a far data dal 04.05.2020 e fino al giorno

17.05.2020;

DELINEATO CHE le nuove norme nazionali e regionali, in vigore dal 4 maggio, da un lato allentano la morsa del “lockdown” ma, dall’altro, tendono a mantenere un prudente atteggiamento per evitare il ritorno a situazioni di diffusione massiva del contagio;

ASSODATO CHE in questa nuova fase assume un’importanza fondamentale il comportamento individuale ed il senso di responsabilità di ciascun cittadino;

VISTE le proprie ordinanze n. 20 del 20 aprile 2020 e n. 21 del 21 aprile 2020 con le quali si è provveduto a disciplinare gli orari di apertura/chiusura degli esercizi commerciali esistenti in questo Comune;

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 03.02.2020, n. 630;

VISTO il decreto-legge del 23.02.2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

VISTO il D.P.C.M. del 01.03.2020 che detta ulteriori norme igienico-sanitarie da rispettare;

VISTO il decreto-legge 25.03.2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi in materia di Coronavirus-19;

VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti emanate fino ad oggi dal Presidente della Regione Siciliana in materia di Coronavirus-19;

RICHIAMATI i commi 4, 5 e 6 dell’art. 50 e gli artt. 7-bis e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito dalla Legge 24.07.2008, n. 125 che modifica l’articolo 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

dal 04.05.2020 e fino al 17.05.2020, ad integrazione dei provvedimenti ministeriali e regionali in premessa citati:

1)**LA CHIUSURA** alle ore 19,00 nei giorni feriali e la **CHIUSURA TOTALE** nei giorni festivi e domenicali delle seguenti attività elencate nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 al D.P.C.M. 26.04.2020:

Tabaccai;

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati;

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione;

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria;
Commercio al dettaglio di libri;
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati;
Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti;
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, altre lavanderie, tintorie;

2) **L'APERTURA** dei negozi di commercio al dettaglio di articoli casalinghi alle ore 08,00 e **CHIUSURA** alle ore 19,00

3) **LA CHIUSURA** alle ore 19,00 delle attività artigianali, professionali, uffici privati e patronati e la **CHIUSURA TOTALE** nei giorni festivi e domenicali;

4) **L'ESCLUSIONE** da restrizioni di chiusura delle farmacie, del commercio effettuato a mezzo di distributori automatici, delle edicole e dei servizi di pompe funebri e attività connesse;

5) **LA CHIUSURA** degli impianti sportivi comunali a eccezione dei campi da tennis ove però sarà vietato giocare in doppio; è consentita attività motoria individuale con distanziamento di almeno due metri; sono assolutamente vietati gli sport di squadra;

6) **LA CHIUSURA** delle ville comunali e dei parco giochi, ritenuti aree in cui non sia possibile assicurare il divieto di assembramento di persone;

7) **SONO CONSENTITI**, in conformità al disposto di cui all'art. 6 dell'Ordinanza Contingibile ed Urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30.04.2020, gli spostamenti per il trasferimento "stagionale" nelle abitazioni diverse da quella principale, sia individuale che del nucleo familiare convivente. Gli spostamenti per trasferimento sono vietati nei giorni domenicali e festivi;

8) **E' CONSENTITO** alle attività di ristorazione, fra cui bar, club/bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, oltre alla consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, anche nelle giornate domenicali, l'asporto da parte degli utenti dei prodotti venduti. Il consumo non deve avvenire all'interno dei locali né all'esterno devono formarsi assembramenti in cui non sia rispettata la distanza fra le persone di almeno un metro con divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. E' vietato l'uso di tavoli e sedie all'esterno dei locali. Per tali attività si dispone l'obbligo di chiusura alle ore 19:00. Soltanto le pizzerie ed i ristoranti potranno effettuare tale attività sino alle ore 23,00;

9) **L'OBBLIGO**, per le suddette attività di ristorazione, di attuare le seguenti prescrizioni:

- a) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
- b) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lett. a), l'accesso è regolamentato in

funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

c) è possibile l'asporto anche per le sole bevande poiché la formulazione del D.P.C.M. Non preveda limitazioni sotto questo profilo;

d) l'uso dei guanti e mascherina è obbligatorio sia per l'attività di vendita che per la fase di produzione e confezionamento degli alimenti costituendo misura precauzionale, cautelativa e di carattere igienico sanitario;

e) i datori di lavoro hanno la responsabilità di porre in essere tutte le misure preventive, prudenziali e cautelative per prevenire il rischio di contagio dei lavoratori e degli utenti prescritti nella presente ordinanza.

Le misure devono essere idonee ad assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro (pulizia, disinfezione quotidiana, utilizzo dei DPI) e dovranno investire anche aspetti di natura organizzativa comprendendo la corretta informazione dei lavoratori e dei soggetti esterni che eventualmente frequentano il posto di lavoro (imprese terze, fornitori, imprese di pulizia, ecc.). Per le misure da adottare va fatto riferimento al Protocollo sottoscritto da associazioni datoriali e organizzazioni sindacali aggiornato al 26. 04.2020, all'Accordo Quadro specifico per i settori Confcommercio e organizzazioni sindacali del 27.03.2020 e all'Allegato 5 "Misure per gli esercizi commerciali" del D.P.C.M. 26.04.2020.

f) a causa della possibile sopravvivenza del Coronavirus nell'ambiente di lavoro per diverso tempo, tutti gli esercizi commerciali per i quali non è sospesa l'attività, ivi comprese le attività autorizzate ad effettuare consegne a domicilio o ad asporto, sono obbligate ad effettuare la disinfezione dei locali quotidianamente con cloro e/o alcol.

In conformità alla circolare n. 5443 del 22/2/2020 del Ministero della Salute i luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, occorre assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da persone che indossano DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali ad esempio superfici di muri, porte e finestre, maniglie, superfici dei servizi igienici e sanitari. Con cadenza periodica le tende e altri materiali di tessuto, eventualmente presenti, devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio). Al fine di dimostrare di aver effettuato la disinfezione si fa obbligo a tutte le attività commerciali di "esporre all'esterno del locale in modo visibile all'utenza e agli organi preposti al controllo idonea attestazione dell'avvenuto intervento di disinfezione eseguito con proprio personale oppure certificazione della ditta incaricata. Ai fini del controllo da parte delle forze dell'ordine andranno indicati i prodotti utilizzati ed esibito lo scontrino d'acquisto degli stessi.

g) per le attività rimaste completamente chiuse fino al 3 maggio 2020 (esempio: bar, pub, gelaterie, etc.) prima dell'apertura è fatto obbligo di effettuare un intervento di pulizia straordinaria e disinfezione delle superfici e degli ambienti con i prodotti chimici e con le modalità indicate nella precedente lettera;

h) negli esercizi commerciali di vendita per i quali non è sospesa l'attività, ivi comprese le attività autorizzate alla consegna a domicilio o all'asporto, gli operatori e gli utenti sono tenuti all'uso costante di mascherina e mantenere il distanziamento di almeno un metro.

R A M M E N T A

A. Agli esercizi commerciali di osservare scrupolosamente le prescrizioni di cui all'Allegato 5 al D.P.C.M. 26.04.2020 e cioè:

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura;
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria;
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - b) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

B. A tutti i cittadini di osservare le seguenti misure igienico-sanitarie prescritte dall'Allegato 4 al D.P.C.M. 26.04.2020:

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

R I C O R D A

1) Che, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. del 26.04.2020, a far data dal 04.05.2020 e fino al 17.05.2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, **sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure di interesse per la generalità dei cittadini:**

- a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il

proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse ove non sia possibile consentirne l'accesso contingentato;

f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali.

A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;

i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando mascherine protettive e rispettando rigorosamente le misure di distanziamento sociale;

j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

k) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché icorsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Omississ ...

u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

w) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

x) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'Allegato 2;

dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'Allegato 5;

ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea Omississ ...;

2) CHE, ai sensi delle Ordinanze Contingibili e Urgenti del Presidente della Regione Siciliana nn. 18 del 30.04.2020 e 20 del 01.05.2020, si applicano nella nostra Regione – dal 04.05.2020 e fino al 17.05. 2020 – le seguenti disposizioni:

Art. 1 (recepimento delle disposizioni nazionali)

L'Ordinanza contingibile e urgente n. 17 del 18 aprile 2020 è efficace fino alla mezzanotte del 3 maggio 2020. Sono, pertanto, abrogate tutte le precedenti Ordinanze, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente.

Nel territorio della Regione Siciliana hanno integrale efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020.

Le limitazioni di ingresso e uscita dal territorio della Regione Siciliana restano invariate e sono disciplinate dal decreto n.183 del 29 aprile 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, e sue eventuali modificazioni e integrazioni.

Art. 2 (disposizioni in materia di trasporto pubblico)

Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.

Sono efficaci, inoltre, in materia di servizio di trasporto marittimo regionale, le disposizioni di cui all'articolo 4 e relativi allegati dell'Ordinanza n. 5 del 13 marzo 2020.

Art. 3 (norme in materia di manutenzione e conduzione di terreni ed aree verdi)

È consentita, in quanto riconducibile a "situazione di necessità" finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari ed ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, l'attività non imprenditoriale essenziale alla conduzione di terreni agricoli e alla cura degli animali ivi custoditi.

Per le finalità di cui al comma precedente, l'uscita nell'ambito del medesimo territorio comunale o in quello di un altro Comune è consentita una sola volta al giorno e ad un massimo di due componenti del nucleo familiare, ovvero ad un soggetto all'uopo delegato.

È, altresì, autorizzata l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private. Le attività di cui al presente articolo sono consentite solo nei giorni feriali.

Art. 4 (disposizioni in favore delle persone con disabilità)

È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive, relazionali e/o motorie, con l'assistenza di un accompagnatore, compiere una uscita giornaliera di breve durata e in prossimità della propria abitazione, ovvero presso i luoghi pubblici indicati nell'articolo 1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, nei modi e termini ivi specificati. In recepimento integrale delle disposizioni di cui all'art. 8 del DPMC citato, l'Assessorato regionale della Salute assume i provvedimenti necessari in ordine alla riapertura dei centri semiresidenziali e delle altre strutture destinate ad erogare prestazioni socio-assistenziali alle persone disabili, avuto

riguardo alla adozione di protocolli sanitari per limitare la eventuale diffusione dell'epidemia.

Art. 5 (disposizioni in materia di animali di affezione e servizio di tolettatura)

Gli spostamenti con l'animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abitazione.

È consentita, altresì, l'attività di tolettatura degli animali, purché il servizio sia svolto previo appuntamento e senza alcun contatto diretto tra le persone mediante la modalità "consegna dell'animale, tolettatura, ritiro dell'animale". Devono essere garantiti dall'esercente tutti i dispositivi di protezione individuale ed il distanziamento interpersonale.

Art. 6 (spostamenti presso il proprio domicilio, abitazione o residenza)

Sono consentiti, nell'ambito del territorio della Regione Siciliana, gli spostamenti per il trasferimento "stagionale" nelle abitazioni diverse da quella principale, sia individuale che del nucleo familiare convivente. Gli spostamenti sono vietati nei giorni domenicali e festivi.

Art. 7 (visite ai cimiteri)

I sindaci hanno la facoltà di disporre l'apertura dei cimiteri, a condizione che possano essere assicurate adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale.

Art. 8 (attività sportiva)

È consentita l'attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, compresa la c.d. pesca sportiva, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio.

I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati all'espletamento delle proprie attività, purché in luoghi aperti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale disposizione si applica alle seguenti discipline: tennis, ciclismo, canoa, canottaggio e vela, equitazione, atletica e golf. I rappresentanti legali delle strutture predette sono tenuti a: a) comunicare l'inizio delle attività al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio; b) dichiarare di essere nelle condizioni di garantire la sanificazione periodica degli spogliatoi e degli spazi comuni; c) autocertificare la sussistenza dei requisiti di rispetto delle regole precauzionali secondo la circolare che verrà emanata dall'Assessorato regionale della Salute entro 24 dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 9 (disposizioni comuni per lo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali)

Tutte le attività produttive industriali e commerciali individuate dagli allegati 1, 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 sono consentite nel territorio della Regione Siciliana, secondo le modalità specificate nel medesimo Decreto.

Sono, quindi, autorizzate anche le attività di:

- a) ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub solo con asporto o consegna a domicilio, con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- b) manutenzione e riparazione delle imbarcazioni da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19. Tale attività è consentita solo nei giorni feriali;
- c) consegna delle imbarcazioni, compreso lo spostamento dal cantiere all'ormeggio, manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione degli arenili, ivi compreso l'allestimento, il montaggio e la manutenzione dei pontili e delle strutture amovibili;
- d) manutenzione, montaggio e allestimento degli stabilimenti balneari, nonché la pulizia della spiaggia di pertinenza. L'impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento interpersonale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori;
- e) commercio, anche al dettaglio, di prodotti florovivaistici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti.

Art. 10 (norme sulla chiusura nei giorni festivi e autorizzazione alla consegna a domicilio e all'asporto)

È disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie e per le edicole. Per domenica 10 maggio 2020 è consentita la vendita di prodotti florovivaistici di cui al superiore articolo 9, comma 2, lett. f).

È autorizzato nelle superiori giornate domenicali il servizio di consegna a domicilio e di asporto dei prodotti alimentari e affini, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Per la sola domenica 10 maggio 2020 il servizio a domicilio è consentito anche ai commercianti di prodotti florovivaistici.

Omissis ...

E' fatto obbligo agli agenti della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine di far osservare le disposizioni della presente Ordinanza Sindacale.

A V V E R T E

tutti coloro che non rispetteranno le superiori norme che saranno puniti secondo le vigenti norme e di tutte le altre disposizioni di legge all'uopo applicabili, in particolare quelle previste dall'art. 4 del Decreto-Legge del 25.03.2020.

La mancata osservanza degli obblighi di isolamento obbligatorio per chi proviene da altre Regioni o dall'estero con le modalità prescritte da Ordinanze regionali o D.P.C.M. costituisce violazione dell'articolo 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica), delitto annoverato tra i reati di pericolo e non di danno posto che la condotta ha in sé l'attitudine a produrre nocimento alla salute pubblica. Il richiamo espresso all'ipotesi di epidemia colposa (articolo 452 c.p.) non esclude la possibile ricorrenza di altri reati, in primo luogo del delitto di epidemia (dolosa) di cui all'articolo 438 c.p., consistente nella "diffusione di germi patogeni".

DISPONE

altresì, che la presente Ordinanza Sindacale venga resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Siculiana e affissione nei locali pubblici di maggiore frequenza, così da intendersi formalmente comunicata e notificata a tutti.

TRASMETTE

copia della presente Ordinanza, per conoscenza e per eventuali provvedimenti di competenza:

- a) al Comando di Polizia Locale;
- b) alla Stazione dei Carabinieri di Siculiana;
- c) al Coordinatore Responsabile della Protezione Civile comunale;
- d) alla Prefettura di Agrigento;
- e) al Dipartimento Regionale della Protezione Civile.

RENDE NOTO

che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso ricorso:

- 1) entro 60 giorni al T.A.R. Sicilia, nei termini e modi previsti dall'art. 2 e segg. della Legge 06.12.1971 n. 1034;
- 2) entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Il Sindaco
F.to Leonardo Lauricella



Comune di Siculiana

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Area Vigilanza

Parere di regolarità tecnica

In relazione al disposto di cui all'art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

Il Responsabile dell'area Vigilanza

Esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Il Responsabile dell' Area Vigilanza
F.to Comandante Antonino Campisi